



Lodi, 13 Settembre 2013  
Prot. N. 35080/2013  
Cat. 01 Cl. 06

## **ORDINANZA N° 437/2013 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE**

### **IL DIRIGENTE**

- ❑ Visto l' Art. 107 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267;
- ❑ Visti gli Artt. 5, 7, 14 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernenti l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- ❑ Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- ❑ Preso atto degli interventi di riqualificazione urbanistica recentemente realizzati lungo alcuni tratti viari cittadini;
- ❑ Considerata l'attuale situazione viabilistica in **Viale dei Tigli**;
- ❑ Constatato che a seguito del sopralluogo effettuato in loco dal personale tecnico dell'Ufficio Viabilità è stata rilevata, per motivi di pubblico interesse, la necessità di adottare opportuni provvedimenti viabilistici mirati ad una migliore disciplina della circolazione veicolare;

### **O R D I N A**

- ❑ In **Viale dei Tigli** è istituito il senso unico di marcia con circolazione consentita lungo la direttrice P.le Gobetti – V.le Pavia;
- ❑ In **Viale dei Tigli** lungo il lato destro considerando quale direttrice di marcia P.le Gobetti – V.le Pavia, viene istituito il divieto di sosta 0/24 con rimozione coatta, esteso a tutte le categorie di veicoli; Nel tratto di vigenza della prescrizione di cui al presente punto, si dispone altresì l'individuazione di idonei spazi riservati al solo transito pedonale;

Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

### **D I S P O N E**

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 Del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285. I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

### **D E M A N D A**

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare. Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso deve contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica



*Settore 7 - Ufficio Viabilità*

o di aggiornamento. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

**La presente Ordinanza annulla, sostituisce e/o integra le prescrizioni riferite ai tratti stradali sopra in oggetto contenute in analoghi atti cronologicamente antecedenti. Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio**

PC/pn

Il Dirigente  
**Ing. Giovanni LIGI**